REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E D'ORDINE INTERNO PER...

Pia casa di carita

PIA CASA DI CARITÀ
DI PISA

REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO
E D'ORDINE INTERNO

424
28

:28

REGOLAMENTO

DI

AMMINISTRAZIONE E D'ORDINE INTERNO

PER

L'ORFANOTROFIO FEMMINILE

DELLA

PIA CASA DI CARITÀ

DI PISA

Approvato con Risoluzione della R. Prefettura
del 18 Dicembre 1863

PISA
TIPOGRAFIA NISTRI
1863

PARTE PRIMA

Azienda Economica.

CAPITOLO PRIMO

Soprintendente.

Art. 1. Il Soprintendente è tenuto in ciascun anno a rendere conto della sua amministrazione alla Prefettura rimettendogli il bilancio.

2. L'Amministrazione annuale del Pio Istituto sarà dimostrata in due separati prospetti; nel primo si comprenderanno le rendite dei beni spettanti alla Pia Casa, e che non provengono dall'eredità Borghi; nel secondo quelle provenienti da questa, [illegible]endo che per volontà del Testatore, le Orfane [illegible] nute colle rendite della sua eredità sono qui rite[illegible] naturale durante. Di quest'azienda si dovrà [illegible]endere conto particolare agli esecutori di detta eredità, i quali sono Monsignore Arcivescovo, ed il Cav. Operaio della Primaziale di Pisa.

3. Sarà tenuto un Registro generale delle Alunne tutte del Conservatorio, formato per classi, distinte a seconda dei diversi patrimoni o pii annui Legati dai quali sono mantenute, e dimostrante il tempo della loro ammissione, età, e (per quelle non occupanti i posti Borghi) l'epoca del compimento del loro venticinquesimo anno.

4. Un esemplare di tale registro sarà unito all'annuale rendiconto dell'amministrazione che s'invia alla R. Prefettura di Pisa.

5. In caso di donazione sarà in obbligo il Soprintendente di fare procedere all'inventario e stima dei mobili, e di farne eseguire la vendita per via di pubblico incanto; quanto agli immobili procederà, previa perizia, collo stesso pubblico incanto, all'alienazione, o allivellazione dei medesimi, secondo che sarà giudicato più opportuno, non perdendo mai di mira il migliore e maggiore interesse del Luogo Pio.

6. Nessun impiegato potrà assentarsi dalla città, senza permesso del Soprintendente.

7. Contemporaneamente all'accettazione delle Alunne il Soprintendente ne renderà inteso il Tribunale della Pretura civile di Pisa, ragguagliandolo dell'età e domicilio delle medesime, e dei rapporti di loro parentela, non senza indicare il nome, cognome e domi-

Google

cilio della persona, o persone che hanno fatto istanza per la collocazione dell'alunna o convittrice; ed avrà pure l'incarico, allorquando le Alunne cessano per qualunque ragione di appartenere all'Istituto prima di giungere all'età maggiore di avvertirne il Tribunale suddetto perchè possa provvedere alla loro tutela.

8. Egli è autorizzato ad erogare in casi d'urgenza e per oggetti straordinari, e proficui all'amministrazione l'annua somma di Lire 200.

9. È in obbligo di sottoporre il Cassiere due volta l'anno almeno, alla revisione; la prima a piacimento, la seconda allorchè gli vengono presentati dalla Computisteria i bilanci.

10. Nel caso di vacanza, o morte del Cassiere, ne darà parte al Prefetto, per attenderne le relative disposizioni.

CAPITOLO II.

Maestro di Casa, e Cappellano Direttore della Chiesa dell'Istituto.

11. Il Maestro di Casa, e Cappellano Direttore, della Chiesa del Pio Istituto, il quale dovrà rivestire la qualità di sacerdote, soprintenderà nell'interno, a

tutto ciò che riguarda lo spirituale delle Alunne, ed avrà la sua abitazione annessa al Conservatorio.

12. Celebr[illegible] giornalmente nell'Oratorio dell'Istituto la S. Messa; so[illegible]disfarà agli obblighi imposti dai benefattori, e dirigerà colla propria assistenza le sacre funzioni solite farsi fra l'anno, in specie nella Settimana Santa.

13. A cura di lui nelle tabelle, da tenersi sempre affisse nella Sagrestia, si troveranno descritti gli obblighi da soddisfarsi a carico della Pia Casa, e procurerà che secondo l'intenzione dei benefattori vengano esattamente adempiti, dandosi inoltre il carico, che nel loro totale si trovino con precisione e chiarezza descritti in un apposito libro, che sarà tenuto nello Scrittoio.

14. È in obbligo d'intervenire allo Scrittojo nelle mattine di ogni Lunedì, Mercoledì, e Sabato dalle ore dieci antimeridiane alle due pomeridiane, ed in qualunque altro giorno che il bisogno del servizio, o l'ordine del Superiore lo esiga.

15. Riceverà i rapporti che gli vengono fatti dalla Direttrice, ed in mancanza di essa dalla Ispettrice, per tutto quanto riguarda il fatto delle Alunne, e ne renderà conto al Soprintendente.

16. Provvederà ai restauri tanto della fabbrica,

che dei mobili, esaminerà i conti dei manifattori, li ridurrà a quella somma che crederà giusta, e dietro il suo bene-stare, convalidato dalla necessaria approvaziona del Soprintendente, se ne rilascerà dalla Computisteria il Mandato di pagamento.

17. Egli è il consegnatorio di tutti i generi che servono al mantenimento delle Alunne, come ancora di tutti gli oggetti mobiliari.

18. Riceve dai diversi rendatari i generi che vengono da essi corrisposti per canoni di livello; ne rilascia la polizza di consegna per essere cambiata, con l'analoga ricevuta del Cassiere; ne sorveglia la conservazione, e provvede quelli che mancano al mantenimento della famiglia, non esclusi gli oggetti di vestiario delle Alunne.

19. Tiene un libro di Entrata, e Uscita, per dare discarico al Soprintendente della propria amministrazione.

20. Assiste alla giornaliera distribuzione dei generi che viene fatta da una fra le Alunne anziane.

21. Esamina e corregge all'occorrenza il conto di ciascuna Alunna concernente i lavori eseguiti nelle respettive scuole; liquida, ed eseguisce il reparto del prodotto derivato dai lavori medesimi, dietro le note presentate dalle respettive Maestre a forma dell'articolo 83.

22. È il depositario del guadagno delle Alunne, che riceve dalla Maestra, tosto che viene loro pagato dalle persone committenti il lavoro.

23. Tiene un registro delle domande d'ammissione ed altro in cui saranno segnate tutte le Alunne, come è ordinato all'art. 3; e quando alcuna abbandoni il Conservatorio, vi aggiungerà il giorno della partenza, ed il motivo.

24. Allorchè vengono avanzate domande di matrimoni con qualche Alunna, il Maestro di Casa prende cognizione delle qualità morali, e della posizione economica del richiedente, e ne rende istruito il Superiore.

25. Finalmente tutto facendo sotto l'assoluta dipendenza del Soprintendente, ha un immediata ispezione su tutto ciò che interessa il regolare andamento disciplinare nell'interno dello stabilimento.

CAPITOLO III.

Consultore legale, Cancelliere, ed Archivista.

26. Il Consultore legale, Cancelliere, ed Archivista è in obbligo d'intervenire allo Scrittojo la mattina di ogni Lunedì, Mercoledì, e Sabato dalle ore

dieci fino alle due pomeridiane, ed in qualunque altro giorno che il bisogno del servizio, o l'ordine del Superiore ve lo richiami.

27. Egli è in obbligo di minutare qualunque documento legale, come ancora di assumere ex officio la difesa di tutti gli affari contenziosi, e di tutte le cause avanti il Tribunale di prima Istanza di Pisa; e nel caso di favorevole giudicato per il Luogo Pio, otterrà dalla parte soccombente il pagamento delle funzioni, non che il rimborso delle spese legali; nel caso contrario non avrà diritto a pretendere che il solo rimborso delle spese vive.

28. Prenderà in esame i documenti che vengono esibiti dai richiedenti somme ad imprestito fruttifero, ed emetterà in scritto l'opportuno relativo parere sulla idoneità dei richiedenti medesimi.

29. Esaminerà ed approverà preventivamente le minute dei pubblici istrumenti a rogito di Notari estranei, apponendovi il suo visto, e se ne rogherà ove abbia la qualità di Notaro.

30. Inserirà nell'annuale bilancio dell'amministrazione le avvertenze necessarie a dare discarico dello stato degli affari contenziosi.

31. Finalmente saranno a di lui cura e consegna tutti i documenti legali concernenti l'amministrazione

di cui redigerà i repertori; e compilerà ancora i Registri degli affari repertoriandoli analogamente per materie.

CAPITOLO IV.

Computisteria.

32. Sono assegnati a questo uffizio
Un Computista, ed
Un Ajuto.

33. La Computisteria rilascerà i Mandati a Entrata e ad Uscita per tutte quelle somme che si riscuoteranno, o si pagheranno dalla Cassa della Pia Casa di Carità; ne terrà registro, ed in appoggio ai Mandati a Uscita custodirà le relative giustificazioni.

34. Terrà il così detto *Campione Magno*, sul quale saranno impostati tutti i Livellari, ed indicata la natura dei Beni enfiteutici, col loro passaggio, rapporto all'utile dominio dei Beni medesimi.

35. Terrà ancora in due libri distinti il conto di Dare e Avere a ciascun Livellare, ed a ciascun debitore cambiata o censista, e formerà annualmente le note dei debitori, e creditori per servire di corredo al bilancio generale dell'Amministrazione.

36. Ragguaglierà tutte le partite sì d'Entrata che

d'Uscita nel così detto *Spoglio di Cassa*, e ne redigerà il ristretto.

37. Esaminerà l'Amministrazione dei generi tenuta dal Maestro di Casa.

38. Descriverà ai respettivi Giornali tutte le partite che si riferiscono alla scrittura, e quindi nei Libri Maestri; ne desumerà i bilanci, e ne presenterà le resultanze confrontate con quelle dell'annata precedente, mediante gli stati attivi e passivi delle dimostrazioni dell'Entrate e Spese; di quella del mantenimento delle Alunne, del ristretto dell'incassato e speso, del ruolo degli impiegati, della dimostrazione del lucro prodotto dai lavori delle Alunne, e delle note dei debitori e creditori.

39. Di tutte le indicate operazioni redigerà inoltre un prospetto di riunione e di confronto, cui saranno unite le avvertenze atte a somministrare il più dettagliato discarico della tenuta amministrazione.

40. È nell'obbligo di presentare il Bilancio generale nel 31 Marzo di ogni anno per essere rimesso alla Prefettura di Pisa, ed una copia dell'altro separato Bilancio interessante la Eredità Borghi, da presentarsi anche agli Esecutori Testamentarj della medesima.

41. Il Computista, e suo Ajuto sono tenuti a tro-

varsi reperibili all'impiego nella mattina di ogni Lunedì, di ogni Mercoledì, e di ogni Sabato dalle ore dieci alle due pomeridiane, ed in qualunque altro giorno, se il bisogno del servizio, o l'ordine del Superiore ve li richiami.

42. Finalmente l'Ajuto Computista oltre l'obbligo di prestare la sua opera nel corso dell'anno, e particolarmente nei mesi di Gennajo, Febbrajo e Marzo, tempo assegnato per le operazioni occorrenti per l'annuale Bilancio, è pure tenuto a fare le copie del carteggio ministeriale, servendo così di amanuense al Soprintendente.

CAPITOLO V.

Cassiere.

43. Il Cassiere dovrà intervenire allo Scrittojo ogni Lunedì e Sabato dalle ore dieci antimeridiane alle due pomeridiane, ed ogni qualvolta il bisogno del servizio, o l'ordine del Superiore lo esiga.

44. Esso avrà l'onere di dare una cauzione per la somma di Lire settemila in contanti.

45. Riceverà tutte le somme che gli verranno pagate in seguito dei Mandati emessi dalla Computisteria.

46. Quanto ai pagamenti li eseguirà parimente dietro i Mandati della Computisteria.

47. Nella effettuazione dei pagamenti dovranno essere osservati gli ordini contenuti nella Circolare del R. Uffizio delle Revisioni e Sindacati de' 25 Settembre 1815.

48. Terrà il Libro di Entrata e Uscita, e qualunque altro registro occorrente, e ad ogni richiesta del Superiore sarà nel dovere di render conto della propria amministrazione.

49. Avrà inoltre l'obbligo di attivare l'esazione delle rendite spettanti al Conservatorio, valendosi contro i debitori morosi del benefizio del braccio regio mediante la trasmissione delle relative note ai respettivi tribunali, sotto la cui giurisdizione dimorano i debitori medesimi; nel caso d'inesigibilità dovrà renderne ostensibili i motivi al Soprintendente.

CAPITOLO VI.

Custode.

50. Il Custode ha la sua abitazione attigua al Conservatorio, e deve esservi reperibile sempre per l'adempimento degli ordini del Maestro di Casa, dei Ministri, e della Direttrice dai quali dipende.

51. È tenuto a servire le Messe che si celebrano giornalmente nell'Oratorio; ed a scortare la classe maggiore delle Alunne alla passeggiata, portando in quella occasione una medaglia coll' impronta dell' Istituto.

52. Nei giorni in cui sta aperto l'Uffizio del Conservatorio è in dovere di trattenersi nell'ingresso del medesimo per servire alle occorrenze degli impiegati.

53. È parimente obbligato a prestare assistenza al Maestro di Casa nella circostanza dei pagamenti, e delle riscossioni dei livelli in generi, occupandosi del peso, della misurazione, non che della sorveglianza necessaria per la conservazione dei generi medesimi.

54. Egli non eseguisce commissioni delle alunne senza il permesso della Direttrice.

PARTE SECONDA

Regime Interno.

CAPITOLO VII.

Direttrice.

55. Appartiene alla Direttrice l'interno regime del Conservatorio.

56. Essa è in obbligo di ritenere presso di se le chiavi delle porte che danno accesso al Conservatorio.

57. Spetta alla medesima il fare suonare ogni mattina la sveglia un'ora avanti la S. Messa.

58. Invigila che tutte le Alunne intervengano alle orazioni del mattino, e ad ascoltare la prima Messa, e ne dispensa le impedite legittimamente, avvertendo però di fare, che intervengano alla seconda tutte quelle che quantunque valitudinarie possono esserne in grado.

59. Una volta il mese, o in qualunque altro tempo le sia dal Soprintendente commesso, si farà improvvisamente consegnare dalle Alunne le chiavi dei loro bauli, casse, canteroli, o simili per vedere se vi sia cosa contraria al buon ordine, e sarà attenta soprattutto ai libri, scritti, stampe, immagini, ed ove si trovasse qualcosa nascostamente introdotta, procurerà di scuoprire la fonte del male, e di portarvi pronto ed efficace rimedio. A tali visite si unirà per obbligo il Maestro di Casa, ed il Soprintendente ogni qual volta gli piaccia, e lo creda opportuno.

60. Soprintende con accuratezza alla necessaria pulizia del locale.

61. Procura che le cuciniere siano sollecite perchè all'ora precisa del mezzogiorno possano le Alunne portarsi al Refettorio, ed assiste alla distribuzione del vitto.

62. Non permette l'accesso nel Conservatorio se non che alle persone dirette ad ordinare o a prendere i lavori, le quali per altro devono essere sempre accompagnate da una delle pertinaie.

63. Spetta alla Direttrice l'accordare l'accesso nel Conservatorio alla madre, fratelli, e sorelle delle Alunne nel caso di loro infermità, e può all'occasione permetterlo ancora indipendentemente da tale circo-

stanza, agli altri parenti quando si tratti di persone di nota probità, sempre però con moderazione, in una stanza a ciò destinata, e mai nelle ore di scuola.

64. Concede il permesso di uscire dal Conservatorio straordinariamente per oggetti di necessità, purchè non si tratti di pranzare fuori, e mai nelle ore di occupazione, e di notte.

65. Ordina l'apertura della porta del Conservatorio, e la fa chiudere alle ore indicate all'art. 96.

66. Insinua alle Alunne che l'avanzo dei danari pervenuti loro dai due terzi del prodotto dei lavori, supplito che abbia a quelle spese che da lei saranno credute necessarie per il particolare vestiario, corredo od altro di esse, sia versato nella Cassa di Risparmio, per avvezzarle con tal mezzo economie.

67. Dà alla Servigiala gli ordini occorrenti per il servizio del luogo, in special modo per la provvista dei generi che servono per il vitto delle Alunne.

68. Senza cognizione, ed approvazione della Direttrice, non potranno le Alunne neppure dai parenti, ricevere cosa alcuna. Ove dal di fuori venissero spediti, fogli scritti li esaminerà essa stessa; se saranno libri il Maestro di Casa, e sorgendo dubbi in proposito, ne sarà reso conto al Soprintendente. Chi contravvenendo a questa regola introducesse nel Conser-

vatorio per se, e per altre, maliziosamente, cose proibite, incorrerà nelle pene di che all' art. 127.

69. Finalmente, è incaricata d'invigilare alla piena ed esatta osservanza, di tutto ciò che è prescritto dal presente Regolamento, non che di quanto venga ordinato dal Soprintendente, al quale effetto essa è rivestita d'ogni relativa facoltà. La moralità delle Alunne, la civiltà loro, il dare alle medesime un'educazione, capace di metterle in grado di guadagnarsi un'onorata sussistenza, sarà ciò che principalmente dovrà ella proporsi. La buona direzione dei lavori è particolarmente ad essa affidata, e raccomandata. È prescritto alla Direttrice come all' Ispettrice, ed alla Sotto Ispettrice, d'indossare sempre vestiti di colore scuro, e di forme semplici.

CAPITOLO VIII.

Ispettrice.

70. In caso d'impedimento, o di assenza della Direttrice, l'Ispettrice ne assume le veci, e rende sempre conto di qualsivoglia inconveniente alla Direttrice, allorquando riassume questa l'esercizio delle proprie funzioni.

71. L'Ispettrice è in obbligo di accompagnare alla passeggiata le Alunne maggiori.

72. Nel caso di malattia o di assenza della Direttrice, dovendo rimpiazzarla l'Ispettrice, interamente, nelle ingerenze riguardanti l'interno regime del Conservatorio, così resta esonerata dall'incarico suddetto, ed allora supplisce per lei la sotto Ispettrice la quale in tal caso sarà rimpiazzata da altra Alunna provetta.

73. È principale ufficio della Ispettrice, sorvegliare che nell'interno dell'Istituto tutto adempiano al proprio dovere, e la disciplina resti rigorosamente osservata in ogni rapporto. Di qualunque disordine, oltre al porvi immediato riparo, per quanto è nelle sue facoltà, renderà sempre consapevole la Direttrice.

74. Alla medesima, è affidato l'incarico della scuola del leggere, scrivere ed aritmetica.

75. Si occupa essa di tale insegnamento tutti i giorni feriali, escluso il Giovedì, dalle ore otto e mezza antimeridiane fino alle dodici meridiane.

76. Ammonisce, e corregge le Alunne col prudenziale sistema di dolcezza, tanto fecondo di utili effetti, e qualora in qualche circostanza, le faccia d'uopo ricorrere al rigore, ne rende consapevole la Direttrice.

CAPITOLO IX.

Sotto Ispettrice.

77. La Sotto Ispettrice ha l'incarico di prestare aiuto alla Direttrice ed alla Ispettrice nella direzione e disbrigo della domestica economia, e di guidare le Alunne minori alla passeggiata.

78. Alla medesima è affidata la contabilità interna, di che all'art. 115.

CAPITOLO X.

Maestre dei Lavori.

79. Le Maestre dei lavori dipendono dalla Direttrice.

80. Devono essere reperibili nelle respettive loro Scuole la mattina dalle ore otto ed un quarto alle dodici; il giorno dalle ore due fino alle ventitre della sera.

81. Esse destinano i lavori ad ogni Alunna, e prestano la dovuta assistenza alle proprie scolare.

82. Hanno l'incarico di procurare i lavori, di riportarli terminati ai committenti, e di esigerne l'importare per passarlo al Maestro di Casa.

83. Devono presentare ogni quadrimestre al Maestro di Casa, per il conveniente esame, il libro ove sono dettagliatamente indicati i lavori in detto tempo eseguiti dalle Alunne, il prodotto da esse respettivamente lucrato, insieme alla nota dei debitori per dipendenza dei lavori, affinchè possa divenirsi al reparto della somma spettante ad ognuna.

84. A tale effetto dovranno tenere le Maestre un Registro dei debitori, col dettaglio dell'importare dei lavori eseguiti, e siccome, ne è a loro cura l'esazione, così alla fine del quadrimestre, dovendo esse partecipare il terzo del netto guadagno, verrà loro questo assegnato in tanti nomi dei debitori suddetti.

85. Dalla partecipazione che sopra è esclusa la Maestra della Maglia, in coerenza di quanto fu ordinato col Dispaccio del 25 Febbrajo 1783.

86. È applicabile a tutte le Maestre quanto dispone l'art. 76. riguardo la scuola del leggere e scrivere.

CAPITOLO XI.

Sagrestane.

87. Un'Alunna anziana coadiuvata da altra avente la necessaria capacità, è incaricata del servizio della Chiesa e della Sagrestia

88. Essa ha l'incombenza di tenere pulita la Chiesa, di custodire tutti gli arredi sacri tenendoli colla dovuta proprietà, di prepararli per le Messe, e per le altre sacre funzioni.

89. Non permette alle Alunne l'accesso nella Chiesa, e neppure nella stanza contigua alla medesima, fuori dell'occorrenza di funzioni sacre, terminate le quali, è suo dovere di chiudere sì la Chiesa, che detta stanza, e la sera rimetterne le chiavi alla Direttrice.

CAPITOLO XII.

Guardaroba.

90. Alla custodia della biancheria, sacconi, materasse, coltroni e coperte, è destinata un' Alunna anziana, di conosciuta capacità, coadiuvata da altra avente il medesimo requisito.

91. Essa dipende direttamente dal Maestro di Casa e dalla Direttrice.

92. Si occupa della conservazione dei sopradetti oggetti, come pure di fare ad essi quei restauri dei quali abbisognano, e ciò prontamente per impedirne il deperimento.

93. Riceve dal Maestro di Casa degli articoli di

biancheria che di mano in mano sono provveduti, in rimpiazzo degli oggetti divenuti inservibili.

94. Tiene un repertorio alfabetico, in cui sono indicati i generi esistenti, e di contro agli oggetti nuovi, segna quelli deperiti.

95. È a cura di lei il raccogliere dalla Comunità la biancheria che non serve all'uso di questa, il consegnarla alla lavandaia, previa nota distinta, ed il ritirarla poi col riscontro della medesima.

CAPITOLO XIII.

Portinaie.

96. La porta esterna del Conservatorio si apre ogni mattina a quell'ora che la Direttrice crede conveniente; si serra al mezzogiorno, e la sera alle ore ventiquattro precise, avvertendo sempre di rimetterne le chiavi alla detta Superiora.

97. La seconda porta che dà accesso nell'interno rimane costantemente chiusa, nè si apre, che nei casi, circostanze ed a forma di quanto prescrivono gli articoli 62. 63. 64.

98. Due Alunne anziane sono destinate, tra le più probe e più provette, al servizio della porta. Esse si

troveranno sempre per ogni occorrenza nella prima stanza contigua avente la grata, per eseguire il relativo servizio.

CAPITOLO XIV.

Servigiala.

99. La Servigiala ha la sua abitazione annessa al Conservatorio.

100. Essa è destinata a provvedere giornalmente i generi occorrenti pel vitto delle Alunne, lo che eseguisce sotto la dipendenza degli ordini della Direttrice ed in mancanza di essa della Ispettrice.

101. Deve rendere esatto conto alla Direttrice, o alla Ispettrice, ed anche alle Alunne occorrendo, delle spese che eseguisce per interesse delle medesime.

102. Essa non dà corso alle commissioni delle Alunne senza il preventivo permesso delle Superiore.

103. È sempre a disposizione del Superiore per le occorrenze del Conservatorio.

PARTE TERZA

Dello Spirituale.

CAPITOLO XV.

104. Il Priore di S. Sisto, nella cui Parrocchia è situato il Conservatorio, ha la tutela spirituale delle Alunne.

105. Egli somministra loro il Sacramento del Matrimonio.

106. Istruisce le Alunne in tutte le Domeniche dell'anno nella Dottrina Cristiana e nel Catechismo recandosi nel Conservatorio, ascolta le Sacramentali Confessioni delle medesime congiuntamente ad altri Confessori che non saranno più di quattro, e che dovranno essere approvati da Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima Monsignore Arcivescovo di Pisa, e non sarà permesso che alcun altro estraneo confessore si presenti ad udire le confessioni delle Alunne stesse senza una eguale approvazione, dovendo però sempre, in ogni occorrenza, esser presi gli opportuni concerti

col sacerdote Maestro di Casa, e col Soprintendente. Detti confessori saranno da variarsi ogni tre anni, ma potranno bensì restare ancora confermati.

107. Il Parroco assiste ancora le moribonde del Conservatorio, e amministra loro i soccorsi estremi della Religione.

108. Nel caso di morte delle Alunne viene suffragata nella Chiesa dell'Istituto l'anima della defunta con funerale.

109. Due Messe si celebrano quotidianamente nell'Oratorio.

110. Durante il corso della Quaresima viene da un prescelto Ecclesiastico secolare o regolare annunziata ogni anno nell'Oratorio la Divina Parola.

111. Nella Settimana Santa, e nel giorno di Pasqua di Resurrezione, si eseguiscono nella Chiesa dell'Istituto le consuete sacre funzioni.

112. Nel dì 8 di Settembre di ciascun anno viene solennizzata nell'Oratorio la festa della Natività di Maria Santissima titolare dell'Istituto.

113. Nella ricorrenza del S. Natale se ne fa nell'Oratorio anzidetto la Novena.

114. Finalmente nell'ultimo giorno dell'anno ha luogo nell'Oratorio medesimo il solenne Ringraziamento seguito dalla Benedizione del Santissimo.

PARTE QUARTA

Economia e Disciplina della Famiglia.

CAPITOLO XVI.

Trattamento delle Alunne.

115. Le Alunne ricevono sano e sufficiente alimento giornaliero, consistente in grammi 510 pane buono, e grammi 140 carne, più 14 centesimi in contanti per ciascuna, i quali sono ritenuti però dalla Sotto Ispettrice, per supplire con ciò ad un migliore, e più salubre trattamento.

116. Si distribuisce loro 24 centilitri di vino tre volte la settimana, per ciascuna, più la stessa razione giornaliera, nei giorni in cui cade l'applicazione dell'art. 118.

117. Nei giorni di magro viene loro somministrata la stessa quantità di pane, e 28 centesimi in contanti per ciascuna.

118. In alcuni giorni dell'anno, designati dalla consuetudine, oltre il solito trattamento ricevono pietanza doppia.

119. All'occasione del loro ingresso, ricevono le Alunne un completo vestiario; di più quelle minori di 25 anni saranno a cura del Luogo fornite ogni tre anni di un vestiario uniforme da inverno, ed altro simile da estate. Le Alunne poi superiori ai 25 anni ricevono solamento uno scialle.

120. Il suddetto vestiario di uniforme sarà composto di un abito di stamina turchino per l'inverno, o di bordato dello stesso colore per l'estate, fatto colla massima semplicità, cioè con maniche lunghe o chiuse, e senza alcuno ornamento; d'una cresta o cuffia bianca guarnita di semplice nastro celeste, e di una bavera, o pellegrina di finetto nero con colletto bianco, ovattato per l'inverno e semplice per l'estate, di lunghezza sufficiente a cuoprire i bracci; la pettinatura sarà senza ricercatezza.

121. Quelle che nel Conservatorio occupano i posti Borghi, o che a differenza delle altre sono ivi ritenute loro vita durante, avranno al vestiario di uniforme un distintivo consistente in un largo nastro verde, fermato in giro alle maniche fra il gomito e l'estremità delle medesime, e ciò perchè tanto queste

quanto le altre rammentino sempre la respettiva loro posizione.

122. Una distinzione di vestiario coerente sempre alle indicate prescrizioni, è permessa a quelle Alunne che guideranno alla passeggiata le camerate, ed a quelle maggiori di 25 anni, alle quali il Luogo Pio provvede il solo sciallo di che all'art. 119, acciocchè questo venga sempre dalle medesime indossato in tutte le loro uscite dal Conservatorio, ritenuto l'obbligo che per il detto vestiario vengano sempre usati colori scuri, e mai drappi o altre robe di seta.

123. A quelle, che per destinazione del Soprintendente hanno un qualche impiego fisso, di precisate domestiche incombenze, fino a tanto che rimangono in tale impiego, a giudizio del detto Superiore, potrà essere concessa una discreta recognizione, onde supplire ai bisogni del loro vestiario.

124. I due terzi del prodotto dei lavori servono a porre in grado le Alunne di provvedersi un discreto corredo, come pure un piccolo vestiario di biancheria, calzatura ec. che rimano a carico delle medesime.

125. Il Pio Stabilimento supplisce alle spese di Medico e medicine, e provvede acciocchè ricevano assistenza affettuosa nel caso di loro malattia.

126. Ricevono parimente istruzione morale e re-

ligiosa, non che quella primaria di leggere e scrivere, colle regole di aritmetica, e si insegnano loro secondo il proprio genio, e compatibilmente alla respettiva fisica costituzione, i mestieri della maglia, del cucire in bianco, della sarta, e del tessere, non escluso altra professione adattata alla condizione di povere orfanelle.

CAPITOLO XVII.

Doveri delle Alunne.

127. Tutte le Alunne, ancorchè rivestite di grado nel Conservatorio dovranno, avere principalmente subordinazione, e se qualcuna si rendesse colpevole in questo importantissimo articolo di disciplina, per la prima volta sarà richiamata al suo dovere dalla Direttrice. In caso di recidiva la correzione sarà fatta severamente, ed alla presenza della comunità; e verificandosi ulteriore mancanza ne sarà reso conto al Maestro di Casa per quella maggior mortificazione che si sarà meritata. Che se dopo tali esperimenti continuerà a dar prove d'incorreggibilità, ne sarà risoluta l'immediata espulsione.

128. Allorquando una bambina viene ammessa come Alunna o convittrice, è dalla Direttrice affidata

alla cura di una fra le Alunne più idonee, perchè l'assista nei bisogni della tenera età, l'istruisca nei primi doveri di religione, e nei piccoli lavori. Questa sorveglianza ed assistenza deve continuarsi a seconda del bisogno della bambina. Alle tenutarie delle dette bambine, e per ognuna di esse fino alla loro età di 14 anni, vengono pagate Lire 1, 68 it. al mese per le spese che loro abbisognano.

129. Tutta la Comunità, dovrà essere levata dal primo Novembre a tutto Marzo alle ore 6 ½ antimeridiane, e negli altri mesi alle 6.

130. Non saranno permessi clamori nel Dormentorio, e vi sarà sempre praticato un modesto contegno. Non sarà lecito in alcun tempo alle Alunne che due dormano nello stesso letto; e nello scopo di una disciplina sempre migliore, saranno esse nei Dormentori divise in tre classi, a seconda dell'età, ed in ciascuno di essi sorvegliate da due anziane superiormente a ciò destinate, dandosi però luogo a quanto prescrivono gli art. 128 e 133.

131. In capo ad ogni Dormentorio sarà un'immagine di Maria Santissima, e ciascuna Alunna avrà facoltà di appendere a capo del proprio letto un Crocifisso, ed un'immagine della Madonna, e nient'altro.

132. Ogni Alunna alzato che sia, dovrà subito ri-

fare il suo letto, dipoi unitamente alle altre rendere pulito il respettivo Dormentorio, e rivestirsi decentemente.

133. Per quelle che attesa la loro tenera età, non sono capaci di fare quanto s'ingiunge coll'articolo precedente, suppliranno le Alunne, cui esse bambine sono affidate.

134. Eseguite tali incombenze, tutte le Alunne, meno quelle legittimamente impedite, dovranno, al suono del campanello un ora dopo la sveglia, passare nell'Oratorio per recitarvi in comune le preghiere del mattino, ed ascoltare la S. Messa.

135. Ascoltata la prima Messa, è loro accordato un quarto d'ora, per la colezione, e quindi, tutte quelle che non sono impiegate negli uffizi della comunità, passeranno nella respettiva loro scuola sotto la direzione della propria Maestra.

136. Nella Scuola ognuna si occuperà diligentemente di quel lavoro che le sarà dalla Maestra assegnato; non potrà uscirne che per qualche necessità, e con permissione dopo aver detto dove vuole andare.

137. Al suono del mezzogiorno tutta la Comunità dovrà portarsi al Refettorio, per starvi un'ora, ne alcuna potrà ritirarsi prima che sia finito il ringraziamento, dopo il quale è accordata una ricreazione, che

dall'Ottobre a tutto Marzo sarà di mezz'ora, e dall'Aprile a tutto Settembre verrà prolungata fino ad un ora.

138. È proibito alle Alunne tutte di dare fuori pane, vino, e qualunque altro commestibile senza licenza della Direttrice.

139. Terminato il tempo per la ricreazione, al suono del campanello dovranno riassumere i respettivi lavori, per continuare fino alle ore ventitre della sera.

140. All'Ave Maria della sera, si raduneranno nella Chiesa per recitarvi il S. Rosario colle solite preci; passeranno poscia nel Refettorio alla cena che durerà mezz'ora, e dopo altra mezz'ora si ritireranno nei respettivi Dormentori per coricarsi; ne sarà tollerato che alcuna, sotto qualunque pretesto, si trattenga più lungo tempo alzata.

141. Per altro dal 1.° Novembre fino al giorno di Pasqua di Resurrezione, sarà permesso alle Alunne di vegliare in comunità col lavoro fino alle ore otto della sera, e dopo la cena passeranno alle ore nove nei respettivi Dormentori.

142. Ogni Alunna Borghi giunta che sia agli anni 25 compiti, resta incaricata di ogni domestica faccenda, nè potrà sotto verun pretesto ricusarvisi. Altrettanto si dice di quelle che potessero restarvi per grazia superiore.

143. All'adempimento di tali faccende devono essere associate le Alunne minori di 25 anni, all'oggetto che possano per tempo rendersi istruite, e capaci.

144. Non godono le Alunne maggiori d'alcun privilegio, che anzi per l'esempio delle minori, si attende da esse la pratica più costante della rigorosa subordinazione, non che il maggiore zelo, ed attaccamento al sistema disciplinare del Conservatorio; e vuolsi parimente per parte delle medesime la maggiore cura, ed amorevolezza verso le Alunne minori ad esse affidate.

145. Ciascuna Alunna sarà in dovere di confessarsi una volta il mese almeno. Riguardo poi alla S. Comunione ognuna dipenderà dal proprio confessore, ricordandosi dell'obbligo di presentare al Priore di S. Sisto, a tempo debito, il biglietto di adempimento al precetto pasquale.

146. Oltre gli obblighi suddetti quattro di esse, fra le anziane, coadiuveranno, e presiederanno alla pulizia di tutto il locale, come ancora di tutti gli oggetti mobiliari.

147. Due anziane unite ad altre due, aventi sufficiente età e capacità devono, a turno, ogni settimana impiegarsi a fare da cucina, associando a tale incom-

benza qualcun' altra delle minori, ancora per loro istruzione.

148. Si occupano egualmente di formare le porzioni delle vivande, di apparecchiare e sparecchiare le tavole, e della pulizia della cucina, dei rami e delle stoviglie.

149. Le prime due anziane ricevono dal Maestro di Casa le razioni dei generi, che si consegnano da questo ministro, col mezzo di un assistente.

CAPITOLO XVIII.

Ricreazioni.

150. Senza un imponente causa, o senza prescrizione del Medico del Conservatorio, motivata da bisogni di salute, non è permesso ad alcuna Alunna di uscire straordinariamente in alcun giorno.

151. Tutte le Alunne minori di 25 anni escono insieme nel dopo pranzo alla passeggiata, divise in più classi, in tutti i giorni festivi, e dal primo Maggio a tutt'Ottobre ancora ogni Giovedì. Nei tempi poi nei quali è assegnata la sola Domenica per la passeggiata, il Soprintendente, avuto riguardo alla stagione potrà loro concedere un altro giorno per l'uscita. In tutte

queste passeggiate, le Alunne saranno sempre dirette e sorvegliate a forma di quanto prescrive il Regolamento.

152. Non è tollerato che le Alunne si allontanino le une dalle altre, ne che si fermino od accompagnino con alcuno, ne che entrino in case particolari.

153. La passeggiata che durerà due ore al più, dovrà farsi fuori delle porte della città, evitando sempre i luoghi di concorso, e solo al ritorno sarà permesso di passare dalla via del Lung'Arno, rientrando sempre nel Conservatorio all' Ave Maria della sera.

154. Alle anziane sarà concesso nei giorni del passeggio di andare fuori separatamente sempre però in numero non minore di due, purchè per altro espongano preventivamente l'oggetto del lore diporto, e ne abbiano ottenuto dalla Direttrice l'approvazione.

CAPITOLO XIX.

Infermeria.

155. Quando accada che alcuna delle Alunne si trovi malata almeno con febbre, dovrà essere traslocata immediatamente nell'Infermeria.

156. Due Alunne anziane, e più ancora, secondo il bisogno presteranno assistenza alle malate, il giorno e la notte, e per essere sempre pronte alle occorrenze abiteranno in una stanza contigua.

157. Le malate oltre la somministrazione dei medicinali, e di quant'altro prescrivono il Medico ed il Chirurgo, ricevono 14 centesimi il giorno, per ciascheduna al di sopra del solito trattamento.

158. Nello stato di convalescenza sono le Alunne dispensate dal disimpegno delle loro ingerenze; ma dietro la prescrizione del Medico devono tornare a fare vita comune, e ad esercitare i soliti doveri di Religione, soprattutto intervenendo ad ascoltare la S. Messa, che per loro comodo viene celebrata ad ora congrua nella Chiesa del Conservatorio.

CAPITOLO XX.

Convittrici.

159. Una persona solvente si obbligherà in forme legali al puntuale pagamento della retta, da doversi effettuare anticipatamente mese per mese, in difetto di che sarà la ragazza riconsegnata ai parenti, o alla persona incaricata del mantenimento di essa.

160. Prima dell'ammissione rendesi necessario che ogni Convittrice sia provvista dei seguenti oggetti dei quali dovrà farsi la consegna alla Direttrice:

N.° 6 Camicie di tela.
„ 2 Serrine.
„ 2 Vestiti di bordato.
„ 4 Fazzoletti da naso.
„ 4 Grembiali di bordato.
„ 6 Para Calze.
„ 4 Para Scarpe.
„ 1 Cuffia guarnita di nastro celeste.
„ 1 Velo pel capo.
„ 2 Canovacci.
„ 2 Pettini, l'uno fitto, e l'altro rado: il tutto nuovo.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

161. Per l'attuale Titolare del posto di Cassiere, resta ferma la cauzione, nella maggior somma a contanti, come si trova averla esso prestata.

Visto, e si approva il presente Regolamento.

Pisa dalla Regia Prefettura
Li 18 Decembre 1863.

(L. S.)

Il Prefetto
TORELLI.

INDICE